

N. 578/08 R.G.

N. 9462/07 R.G.N.R.

N. 439/10 Reg. Sent. Del 24.6.2010

Data del deposito

8-4-10  
IL CARCELIERE C  
(MARIO) #1010000

Data di irrevocab. \_\_\_\_\_

Estratto sent. Con contestuale avviso di deposito (ex artt.128 e 548 c.p.p.;

Comunicato al P.G. il \_\_\_\_\_

Comunicato al P.M. il \_\_\_\_\_

Notificato all'imputato il \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo ex art. 28  
reg.esec.trasmesso al P.M. Tribunale di  
Lecce il \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

Camp. Penale N. \_\_\_\_\_

Camp. Civile N. \_\_\_\_\_

Reg. Esec. N. \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI LECCE**  
Sezione distaccata di **CASARANO**

**SENTENZA**

CON MOTIVAZIONE RISERVATA

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Casarano dr. Sergio Mario Tosi, alla pubblica udienza del 24.6.2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

Nato a \_\_\_\_\_

, residente in \_\_\_\_\_

**LIBERO CONTUMACE**

## IMPUTATO

VEDI COPIA ALLEGATA-

Con l'intervento del Pubblico Ministero Avv. Maria Teresa Mondin  
e di Avv. Antonio Maria La Scala del Foro di Bari difensore di fiducia, praticanti  
dr. Miriam Vergine e G. Buonasora

## CONCLUSIONI

Il P.M.: Mesi 6 reclusione.

Il difensore dell'imputato: Assoluzione- Memoria.

## IMPUTATO

del reato di cui all'art. 10 bis del D.L.vo 10.03.2000 nr.74, perché, nella sua qualità di amministratore della società cooperativa , ometteva di versare all'erario ritenute alla fonte pari ad € 62.852,00 relative ad emolumenti erogati dalla società e risultanti dalla dichiarazione modello 770 dell'anno di imposta 2004, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del Sostituto di imposta;

in Racale, il 30.09.2005;

Prescrizione min.: 30.09.2010;

Prescrizione prorogata al:

## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 18.7.2008 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce, veniva imputato in ordine al reato di cui all'art. 10 bis, Dlgs 10.3.2000 n. 74, perché, nella sua qualità di amministratore della società cooperativa \_\_\_\_\_, ometteva di versare all'erario ritenute alla fonte pari ad € 62.852,00, relative ad emolumenti erogati dalla società e risultanti dalla dichiarazione modello 770 dell'anno di imposta 2004, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta; in \_\_\_\_\_, il 30.9.2005.

All'udienza del 24.6.2010, nella contumacia dell'imputato, le parti rendevano le conclusioni come in epigrafe trascritte, ed il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il termine di giorni 90 per la motivazione.

Osserva il Tribunale quanto segue.

Come noto, ai sensi dell'art. 8 del Dpr 602 del 1973 il versamento delle ritenute alla fonte Irpef (v. titolo III Dpr 600/1973) deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati tratti; inoltre, dispone l'art. 13, co. 1, primo periodo, del Dlgs 241 del 1997 che *"chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dall'ultima dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile"*.

Senonchè, l'art. 1, co. 414, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha reintrodotto, con qualche modifica, il delitto di omesso versamento di ritenute certificate, già disciplinato dall'art. 2, co. 3, dell'abrogata legge 7 agosto 1982, n. 516, di conversione del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, meglio nota come "manette agli evasori", aggiungendo l'art. 10 bis al decreto legislativo 10.3.2000, n. 74.

In particolare, la disposizione in esame stabilisce che *"è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta."*

Rispetto alla norma previgente l'intervento penale risulta limitato alle evasioni di ammontare più elevato (cinquantamila euro anziché venticinque milioni), l'entità massima della pena detentiva è stata ridotta da tre a due anni ed è stata espunta la pena pecuniaria. Inoltre, proprio in virtù dell'elevazione della soglia di punibilità, non è stato riproposto il reato contravvenzionale riguardante le omissioni di minore entità.

La disposizione in esame costruisce il delitto di omesso versamento di ritenute sulla base di una condotta complessa costituita dal rilascio della certificazione ai sostituiti delle ritenute effettuate e dall'omesso versamento di queste da parte del sostituto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale.

In particolare, il legislatore, nella formulazione della disposizione incriminatrice, ha tenuto in debita considerazione la potenzialità ingannatoria della certificazione rilasciata ai sostituiti, i quali, sulla base di questa, hanno motivo di ritenere che il sostituto abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento. Il reato *de quo* viene a consumarsi nel momento in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta senza che il sostituto abbia provveduto al versamento delle ritenute effettuate e certificate. Il perfezionarsi della fattispecie in esame comporta la causazione di un danno nei confronti dell'erario equivalente alla somma delle ritenute non versate.

Il reato in esame è senza dubbio un reato di pura condotta (omissivo), l'omissione del versamento è penalmente rilevante solo quando l'ammontare delle ritenute superi la soglia dei 50 mila euro, il momento consumativo è quello della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta.

Ebbene, nella fattispecie in esame personale dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di ai seguito di un controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis Dpr 300/1973, della dichiarazione mod. 770/05 per l'anno d'imposta 2004, in cui sono riepilogate le ritenute certificate, ha accertato che per detto periodo d'imposta non sono state versate le ritenute alla fonte relative agli emolumenti erogati nel 2004 nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale (per la presentazione del mod. 770/2005 semplificato il suddetto termine scadeva il 30 settembre 2005).

Dunque, nel caso concreto i singoli versamenti non sono stati effettuati entro il termine di cui all'art. 8 Dpr 602/1973, ma la dichiarazione annuale – rilevante ai seguito della nuova normativa – andava presentata quando già era in vigore (dal 1.1.2005) la nuova disciplina.

Rileva il Tribunale che il reato di cui all'art. 10 bis Dlgs 74/2000 è stato introdotto in epoca successiva alla scadenza dei versamenti periodici relativi al 2004, valorizzando a fini penali una situazione omissiva (il mancato pagamento all'Erario delle ritenute fiscali operate) il cui inizio risaliva ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore e che fino allora era dotata di un disvalore meramente amministrativo, ma il cui protrarsi veniva improvvisamente a connotarsi come reato.

Si pone pertanto il problema della compatibilità della fattispecie incriminatrice di nuovo conio con l'art. 2, co. 1, Cp, secondo cui *"nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato"* (nonché con il secondo comma dell'art. 25 Cost.).

Secondo l'interpretazione che appare preferibile tale disposizione ancora il divieto di retroattività della norma incriminatrice al momento in cui è stato commesso il nucleo essenziale della fattispecie oggettiva del reato, in cui cioè sono state poste in essere quelle condotte su cui s'incentra il disvalore penale che il legislatore ha inteso sottoporre a sanzione criminale.

A giudizio del Tribunale, nel caso che ci occupa, tale momento, trattandosi di fattispecie incentrata su un comportamento omissivo, non può che essere individuato in quello della scadenza del termine stabilito dalla legge in cui i singoli versamenti andavano effettuati (il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta) o, a tutto voler concedere, nel preciso momento in cui, in occasione di un determinato versamento periodico del 2004, il Palese ebbe ad oltrepassare la soglia dei 50.000 euro di versamenti (periodici) omessi.

Ebbene, non vi è chi non veda come in quell'esatto momento in cui egli pose in essere detto comportamento (omissivo) anti giuridico, vi era la comminatoria della sola sanzione amministrativa, al punto che se le violazioni fossero state accertate nell'immediatezza queste sarebbero state prive di rilevanza sotto il profilo penale.

Il fatto che la nuova disposizione dell'art. 1, co. 414, della legge 311/2004, abbia introdotto, per quelle medesime violazioni, oramai già perfezionatesi sotto il profilo amministrativo, il delitto ex art. 10 bis Dlgs 74/2000, ancorandolo al termine della presentazione del mod. 770 (il 30.9.2005) potrebbe essere considerato, ai fini della determinazione del *tempus commissi delicti* delle omissioni relative al 2004, solo violando il principio di irretroattività della legge penale già richiamato dal Tribunale.

In ogni caso, sulla base dei rilievi che precedono, poiché l'ipotesi accusatoria ascritta all'odierno imputato si correla, in maniera significativa, al momento in cui viene realizzata una precedente violazione amministrativa (omesso pagamento delle ritenute d'acconto), che viene retroattivamente investita in pieno dal nuovo disvalore criminale del comportamento da essa già previsto e già posto in essere dal soggetto, è comunque possibile ritenere che il raggiungimento della soglia dei 50 mila euro, avvenuto in qualunque momento a partire dal primo versamento periodico del 2004, può costituire quel "fatto commesso" al quale fanno riferimento l'art. 2, co. 1, del codice penale e, ancor prima, l'art. 25 della Costituzione.

Ne discende che il delitto di nuova introduzione, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, non possa che essere rivolta al futuro, ossia alle omissioni di versamento consumate successivamente alla sua entrata in vigore (il 2005).

S'impone pertanto l'assoluzione del \_\_\_\_\_ con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 530 Cpp, assolve \_\_\_\_\_ dal reato contestatogli perché perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; termine di giorni 90 per il deposito della motivazione .

24.6.2010.

Il giudice

dr. Sergio Mario Tosi  
*Sergio Mario Tosi*

IL CANCELLIERE CT  
*(Mario Apollonio)*

TRIBUNALE DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



8-4-10

IL CANCELLIERE CT  
*(Mario Apollonio)*